

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 14 Dicembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CALIENDO (Agente di calciatori – attualmente dirigente della Società Modena FC Spa), STEFANO COMMINI (Amministratore delegato della Società Modena FC Spa), ANGELO FORCINA (Presidente del CdA con potere di rappresentanza della Società FC Modena Spa dal 8.11.2013), MARJA CALIENDO (Consigliere di amministrazione della Società Modena FC Spa dal 1.12.2012 e Amministratore delegato dal 8.11.2013), Società MODENA FC Spa - (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Antonio Caliendo, Stefano Commini, Angelo Forcina, Marja Caliendo e la Società Modena FC Spa, per rispondere:

1) Antonio Caliendo, Agente di Calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. fino al 7.5.2014 ed attualmente dirigente tesserato per la Modena FC Spa in qualità di general manager:
a.- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, per avere svolto dal 31.3.2013 al 7.5.2014, nonostante le propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia Marja Caliendo nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Modena FC Spa, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della Image Promotion Company s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore, ed in virtù di contratto tra la Modena FC Spa e

tale ultima Società del 26.1.2013, nel quale lo stesso Sig. Antonio Caliendo viene indicato quale referente per l'esecuzione delle prestazioni pattuite;

b.- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, per avere assunto, dal 21.2.2014 al 7.5.2014, nonostante le propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., una partecipazione indiretta di maggioranza nella Modena FC Spa a seguito dell'acquisto di azioni pari al 64,155% del capitale sociale della stessa da parte della World Promotion Company S.A., Società della quale era amministratore;

2) Stefano Commini, Amministratore Delegato della Modena FC Spa fino al 25.10.2013:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, quale concorrente necessario nell'attività del Sig. Antonio Caliendo che dal 31.3.2013 al 25.10.2013, nonostante la propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia Marja Caliendo nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Modena FC Spa, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della Image Promotion Company s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore, ed in virtù di contratto tra la Modena FC Spa e tale ultima Società del 26.1.2013, nel quale lo stesso Sig. Antonio Caliendo viene indicato quale referente per l'esecuzione delle prestazioni pattuite;

3) Angelo Forcina, presidente del Consiglio di Amministrazione con potere di rappresentanza della Modena FC Spa dall'8.11.2013:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, quale concorrente necessario nell'attività del Sig. Antonio Caliendo che dall'8.11.2013 al 7.5.2014, nonostante la propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia Marja Caliendo nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Modena FC Spa, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della Image Promotion Company s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore, ed in virtù di contratto tra la Modena FC Spa e tale ultima Società del 26.1.2013, nel quale lo stesso Sig. Antonio Caliendo viene indicato quale referente per l'esecuzione delle prestazioni pattuite;

4) Marja Caliendo, Consigliere di Amministrazione della Modena FC Spa dall'1.12.2012 ed Amministratore Delegato con potere di rappresentanza della stessa Società dall'8.11.2013:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, quale concorrente necessario nell'attività del Sig. Antonio Caliendo che dal 31.3.2013 al 7.5.2014, nonostante la propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia Marja Caliendo nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Modena FC Spa, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della Image Promotion Company s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore, ed in virtù di contratto tra la Modena FC Spa e tale ultima Società del 26.1.2013, nel quale lo stesso Sig. Antonio Caliendo viene indicato quale referente per l'esecuzione delle prestazioni pattuite;

5) la Società Modena FC Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai Signori Commini Stefano, Angelo Forcina e Marja Caliendo, per quest'ultima con riguardo al periodo dall'8.11.2013 al 7.5.2014, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati alla Sig.ra Marja Caliendo per il periodo dal 26.1.2013 all'8.11.2013.

Il patteggiamento

Alla riunione del 3.11.2015 i Signori Antonio Caliendo, Angelo Forcina, Marja Caliendo, la Società Modena FC Spa, tramite il proprio legale, con la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI ha formulato osservazioni.

In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

Alla riunione del 18.11.2015, alla luce delle osservazioni formulate dal Procuratore Generale dello Sport presso il CONI relativamente al suddetto accordo ex art. 23 CGS, i Signori Antonio Caliendo, Angelo Forcina, Marja Caliendo, la Società Modena FC Spa, tramite il proprio legale, con la Procura Federale hanno formulato un nuovo accordo ex art. 23 CGS con contestuale nuova trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI in questo caso non ha formulato osservazioni.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Antonio Caliendo, Angelo Forcina, Marja Caliendo e la Società Modena FC Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Antonio Caliendo, sanzione della inibizione di mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque); pena base per il Sig. Angelo Forcina, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Sig.ra Marja Caliendo, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società Modena FC Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il procedimento è proseguito per il Sig. Stefano Communi.

Alla riunione del 14 dicembre 2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) per Stefano Communi.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

I fatti ascritti al Communi, unico deferito che non ha ritenuto di accedere alla procedura prevista dall’art. 23 CGS, sono provati documentalmente. Numerose sono le fonti di prova.

Anche il collegio sindacale del Modena nella nota 5/11/2013 segnalava la necessità di chiarire la posizione di Antonio Caliendo. La Co.Vi.So.C nella relazione 27/11/2013 accertava l'irregolare situazione e poi con la nota 15/1/2014 contestava alla Società Modena la sussistenza di fattispecie disciplinarmente rilevanti che venivano sostanzialmente ammesse nella nota 7/2/2014 della Società. Medesime sostanziali ammissioni si rinvennero nelle dichiarazioni rese da Caliendo Antonio e da Forcina Angelo alla Procura federale.

Poiché al momento della stipulazione del contratto con la Image Promotion Company l'Amministratore Delegato del Modena era Stefano Commini la sua responsabilità è indubitabile.

Sanzione congrua, anche alla luce di quanto concordato ai sensi dell'art. 23 CGS dalla Procura Federale con gli altri deferiti, appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Antonio Caliendo, sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque);
 - per il Sig. Angelo Forcina, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
 - per la Sig.ra Marja Caliendo, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
 - per la Società Modena FC Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ventimila/00).
- Accoglie il deferimento e infligge al Sig. Stefano Commini la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici).

(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ASCAGNI (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Presidente p.t. della Società AC Voghera Srl), Società AC VOGHERA Srl - (nota n. 4205/1025 pf13-14 AM/ma del 30.10.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato il difetto di notifica sia dell'atto di deferimento sia dell'atto di convocazione all'odierna riunione quanto alla sola posizione della Società AC Voghera Srl; restituisce gli atti alla Procura Federale, per la sola posizione della Società AC Voghera Srl, al fine di individuare i corretti indirizzi cui inviare le comunicazioni relative al procedimento.

Dispone la sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, CGS.

(83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SABATINO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), TONI PROCIDA (all'epoca dei fatti copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 4165/1051 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che ad oggi non risulta agli atti la prova della notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione per tutti i deferiti, rinvia al 27.1.2016 ore 14 con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, CGS.

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), SHPETIM MEMETAJ (all'epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), PASQUALE OREFICE (all'epoca dei fatti titolare del 75 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), ANDREA SANTARELLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), LAURO GALLI (all'epoca dei fatti titolare del 5 % delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) - (nota n. 3176/673 pf 13-14 AM/ma del 6.10.2015).

Il deferimento

Con atto del 6 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Giovanni Spinelli, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, del CGS):

a) per non aver provveduto nella sua qualità di amministratore alla firma del bilancio della Società Riccione Calcio 1929 così contribuendo alla male gestio della Società;

b) per essersi reso irreperibile così non ottemperando ad atti relativi alla sua carica e specificamente non iscrivendo la Prima squadra e la Juniores ai relativi campionati, e così portando le stesse all'esclusione;

c) per non essersi presentato alle assemblee indette da alcuni soci per il 07.01.2014 e 09.01.2014, benché fosse stato regolarmente convocato;

2) Shpetim Memetaj, all'epoca dei fatti titolare del 5% delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, del CGS):

a) per aver revocato, nell'assemblea del 9.1.2014, l'Amministratore Unico in carica, Sig. Giovanni Spinelli, e per essersi fatto nominare, in sostituzione di quest'ultimo, Amministratore Unico della Soc. SSDARL Riccione Calcio 1929 e ciò senza la prescritta maggioranza;

b) per aver successivamente, chiesto ed ottenuto l'iscrizione di siffatta carica presso la Camera di Commercio, pur nella consapevolezza dell'illegittimità dell'assemblea che lo aveva nominato;

c) per aver affermato non veridicamente di essere in possesso di delega rilasciatagli dal socio di maggioranza della Società Riccione Calcio, Virginia Yachts sas di Orefice Pasquale per la citata assemblea del 09.01.2014;

d) per aver consegnato al collaboratore della Procura Federale, in data 14.4.2014 delega, recante la firma apocrifia del socio di maggioranza, Virginia Yachts sas di Orefice Pasquale, per rappresentarlo all'assemblea del 7.1.2014, in contrasto sia con le risultanze del verbale assembleare nel quale, invece, si dava atto che non era presente il numero legale dei soci per deliberare, sia perché la firma apposta alla stessa è stata formalmente sconosciuta dal Sig. Pasquale Orefice;

e) per essersi avvalso di una dichiarazione di recesso datata 10 febbraio 2014 della Soc. Virginia Yachts di Orefice Pasquale, avente ad oggetto "Esercizio di recesso da socio, ai

sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale", recante la firma di Orefice Pasquale che l'ha disconosciuta perché apocrifa;

3) Pasquale Orefice, all'epoca dei fatti titolare del 75% delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. Ibis, comma 1, del CGS) per aver contribuito alla mala gestione della Società Riccione Calcio, causandone altresì, in concorso con il Sig. Spinelli, l'esclusione delle squadre dai rispettivi campionati di appartenenza, e per non essersi presentato alle assemblee dei soci del 7.1.2014 e 9.1.2014, nonostante fosse stato regolarmente convocato dai soci di minoranza, assemblee indette al fine di fargli assumere le proprie responsabilità di far fronte alla grave situazione gestionale nella quale versava la Società Riccione Calcio, e tutto ciò anche in relazione a quanto statuito dagli Organi della Giustizia Sportiva e precisamente: la Commissione Disciplinare Nazionale del 1° ottobre 2013 (C.U. 20/CDN) ha sancito la responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita degli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società fallita, avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decadenza della Società poi fallita; la Corte di Giustizia Federale — II° Sezione — n. 021 pubblicata il 7 agosto 2014, che ha confermato quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 20 maggio (C.U. n. 80), inerente il fallimento la Società AC Montichiari Spa ed in particolare che "i doveri e gli obblighi di cui all'art.1, comma 1, CGS, gravano non solo su chi ricopre cariche sociali, ma anche su chi detiene significative quote sociali";

4) Andrea Santarelli, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. Ibis, comma 1, del CGS) in relazione all'art. 23, comma 1, delle NOIF e agli artt. 17, comma 2, e 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essere sceso in campo in qualità di allenatore della Società Riccione Calcio, non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, né tantomeno tesserato con la predetta qualità in favore della medesima Società;

5) Lauro Galli, all'epoca dei fatti titolare del 5% delle quote sociali della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS) e art. 8, comma 1, del CGS per aver dichiarato non veridicamente al collaboratore della Procura Federale, in data 24.9.2014, di aver visto la delega rilasciata dal socio di maggioranza, Virginia Yachts sas di Orefice Pasquale, al Sig. Memetaj per l'assemblea dei soci convocata per il giorno 9.1.2014, delega inesistente in quanto nel verbale della predetta assemblea veniva dato unicamente atto della stessa senza che fosse prodotta agli atti dell'assemblea o successivamente alla stessa.

Il Sig. Pasquale Orefice con la propria memoria difensiva del 2.6.2015 non è idoneo ad escludere gli addebiti a lui mossi.

Nei termini consentiti dalla normativa il Sig. Pasquale Orefice ha fatto pervenire la propria memoria difensiva. Diversamente dai Sig.ri Giovanni Spinelli, Shpetim Memetaj, Andrea Santarelli e Lauro Galli, i quali non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l'integrale accoglimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Giovanni Spinelli, inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
 - per Shpetim Memetaj, inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
 - per Pasquale Orefice, inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00);
 - per Andrea Santarelli, inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
 - per Lauro Galli, inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle indagini svolte dalla Procura Federale, i comportamenti ascritti ai deferiti risultano pienamente provati. Ne deriva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, che sono quantificate tenendo conto anche del comportamento processuale delle parti deferite le quali, ad eccezione del Sig. Pasquale Orefice, non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, nonostante la Procura Federale con atto del 22 maggio 2015 abbia avvisato le predette parti della possibilità di presentarle.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per Giovanni Spinelli, inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- per Shpetim Memetaj, inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- per Pasquale Orefice, inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00);
- per Andrea Santarelli, inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- per Lauro Galli, inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

(85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 4162/951 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato il difetto di notifica sia dell'atto di deferimento che dell'atto di convocazione all'odierna riunione relativamente a tutti i deferiti; restituisce gli atti alla Procura Federale al fine di individuare i corretti indirizzi cui inviare le comunicazioni relative al procedimento.

Dispone la sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, CGS.

(84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FUSCO (Assistente arbitrale), AMEDEO MANGONE (allenatore della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl - (nota n. 4203/516 pf14-15 MS/vdb del 30.10.2015).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,
letti:

- gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 516 pf 14-15, avente a oggetto: comportamento tenuto dall'allenatore Sig. Amedeo Mangone (nato il 12.07.68 cod. 55.110), tesserato per la UC Albinoleffe Srl, e dal primo assistente arbitrale Sig. Andrea Fusco (sez. di Torino) durante la gara Albinoleffe-Cremonese (Lega Pro, Girone A) del 12.01.15 Prot. 5104. iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19/02/2015 al n. 516 pf 14-15;
- la nota del 13/01/15 inviata al Sig. Procuratore Federale, da parte del collaboratore della Procura Federale all'uopo designato per il controllo della gara Albinoleffe-Cremonese (lega Pro – gir. A) del 12.01.15: al 26' minuto del secondo tempo un giocatore della Cremonese proferiva "parole irrispettose" nei confronti del direttore di gara Sig. Federico Fanton, il quale non assumeva provvedimenti in merito. A quel punto l'allenatore dell'Albinoleffe Sig. Amedeo Mangone si rivolgeva al primo assistente arbitrale Sig. Andrea Fusco, che si trovava nei pressi della linea di centrocampo, gridando: "Assistente non ha sentito? Si è sentito fino a qui, e l'arbitro non fa niente". L'assistente Fusco rispondeva all'allenatore dicendo a voce alta: "Non vi basta ancora? Volete vedere come ci divertiamo adesso?" A quel punto il Sig. Mangone rispondeva all'assistente dicendo: "Cos'è una minaccia? Lei ci sta minacciando!" Al termine della partita l'allenatore Mangone si avvicinava all'Arbitro Sig. Fanton e, riferendosi all'assistente Fusco, proferiva le seguenti parole: "É un deficiente. La prossima volta che si comporta così gliela faccio pagare! Deve avere rispetto. Fa il fenomeno solo perché ha la casacca gialla. L'arbitro Fanton rispondeva a Mangone di non avere visto cosa fosse successo perché era in mezzo al campo e non aveva sentito nulla;
- la relazione di indagine redatta dal collaboratore della Procura Federale, nonché il supplemento della relazione finale, a seguito della ulteriore attività di indagine richiesta dalla Procura Generale dello Sport con nota del 20-07-2015 ed espletata nei termini indicati di giorni 20;
- l'attività istruttoria espletata dall'ufficio che consta dei numerosi documenti allegati in atti;
- le comunicazioni di conclusione delle indagini nonché la memoria difensiva del 23/09/2015 inviata dall'Assistente Andrea Fusco;

deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Fusco Andrea, Assistente arbitrale;
- Mangone Amedeo, Allenatore Società Albinoleffe;
- Società UC Albinoleffe Srl;

per rispondere:

- Fusco Andrea, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, in quanto il Sig. Fusco, nel corso della gara, Albinoleffe-Cremonese (Lega pro, Girone A) del 12.01.15, rivolgendosi all'allenatore Mangone, pronunciava nei confronti di questi, frasi minacciose e irriguardose, denotando un comportamento non rispettoso dei principi di lealtà e probità;
- Mangone Amedeo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, in quanto il Sig. Mangone, nel corso della gara, Albinoleffe-Cremonese (Lega pro, Girone A) del 12.01.15, rivolgendosi al direttore di gara, pronunciava nei confronti dell'assistente Fusco frasi offensive, minacciose e irriguardose, denotando un comportamento non rispettoso dei principi di lealtà e probità;
- la Società UC Albinoleffe Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS in relazione alla condotta ascritta al suo allenatore come sopra descritta.

La memoria

Il Sig. Andrea Fusco depositava memoria difensiva chiedendo il proscioglimento stante l'assoluta incertezza e indeterminatezza della condotta contestata, ovvero per carenza probatoria o per difetto di anti giuridicità ex art. 1 bis co. 1 CGS riferito al proprio comportamento per nulla irriguardoso o votato alla minaccia; in subordine assumeva l'applicazione della condanna meno afflittiva della ammonizione ex art. 19 co. 1 lett a) CGS.

La UC Albinoleffe depositava memoria difensiva chiedendo la declaratoria di difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale, in favore del Giudice Sportivo, con conseguente rigetto integrale dell'ascritto deferimento. Assumeva infatti l'incidenza, per esclusione, del potere devoluto alla Procura Federale ex 35 CGS in tema, citando uno specifico precedente edito dal Tribunale.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente al deferimento chiedendone l'integrale accoglimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Andrea Fusco, mesi 3 (tre) di sospensione;
- per Amedeo Mangone, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la Società UC Albinoleffe Srl, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Sono altresì comparsi il Sig. Fusco personalmente e l'Avv. Chiacchio per la Società UC Albinoleffe Srl, entrambi si sono riportati alle memorie difensive ritualmente depositate e alle conclusioni in esse contenute.

I motivi della decisione

La eccezione procedurale resa dalla difesa della UC Albinoleffe appare condivisibile in relazione all'occorso in deferimento e ai precedenti specifici editi da questo TFN.

L'iter che ha contraddistinto il deferimento in esame, ha evidenziato elementi di estrema peculiarità. In epoca coeva allo svolgimento della gara Albinoleffe-Cremonese del 12.1.2015, sia il Commissario di campo, che il Direttore di gara e gli Assistenti si premurarono di redigere il proprio rapporto, senza nulla rilevare in ordine ai fatti oggetto del deferimento. Conseguentemente il Giudice Sportivo non emise pronuncia. Il Procuratore Federale, a conoscenza dei fatti per la relazione recepita a cura di un Procuratore presente alla gara, formulò una prima proposta di archiviazione che tuttavia venne ritenuta incongrua dal Procuratore Generale dello Sport del CONI, il quale suggerì la riapertura del caso. L'iniziativa è dunque pervenuta dinanzi al TFN-SD su richiesta della Procura Generale dello Sport del CONI, nonostante il caso poteva ritenersi concluso sia per il silenzio adottato dal Giudice Sportivo, che per la richiesta di archiviazione del Procuratore Federale.

Premesso il singolare svolgimento degli eventi processuali, osserva il TFN-SD che in tema di competenza sussiste un radicato orientamento, peraltro assunto in plurime occasioni, secondo il quale le violazioni intervenute sul campo di gioco durante il corso dello svolgimento della gara sono di competenza del Giudice Sportivo tranne i peculiari casi previsti all'art. 35 CGS e norme collegate. Escludendo quindi che la specie preveda condotta violenta o gravemente antisportiva, o espressioni blasfeme, ovvero le evenienze riconducibili alla citata norma, vige dunque la competenza del Giudice Sportivo ai fini del corretto assetto procedurale, trattandosi appunto di alterco intervenuto al minuto 26 del secondo tempo dell'incontro di calcio. Non mancano precedenti in senso convergente. La riapertura del procedimento in fase postuma e successiva allo svolgimento della gara, non costituisce dunque una corretta applicazione del principio normativo dettato dal legislatore al momento in cui ha inteso attribuire i fatti attinenti al gioco, alla sola competenza del Giudice Sportivo, proprio in onore ai principi tipici del Diritto sportivo, quali la immediatezza della decisione per la regolarità dello svolgimento dei campionati.

Ne deriva che devolvere la materia riferita al mero svolgimento di una gara alla Procura Federale, e alla successiva competenza del TFN-SD, costituisce difetto di competenza, essendo la materia ascritta alla competenza del Giudice Sportivo in ossequio alle norme di relazione e al menzionato costante orientamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCANTONIO MALARA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio Srl), Società HINTERREGGIO CALCIO Srl - (nota n. 378/753 pf14-15 SS/fda del 9.7.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 11.11.2015 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rispettivamente, il Sig. Marcantonio Malara, Presidente e legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio Srl, per rispondere

della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1 bis, CGS nonché la medesima Società, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per avere il Malara pattuito con l'allenatore Salvatore Periti per la conduzione tecnica di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato Serie D, un accordo economico pari ad € 14.000,00 superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC di cui al C.U. LND n.89 del 7.10.2013; la Società in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Marcantonio Malara;
- ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) a carico della Hinterreggio Calcio Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti, pur ritualmente convocati.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Il deferimento di che trattasi era stato già oggetto di discussione nella riunione del TFN in data 14 settembre 2015; in quella sede era stata disposta la restituzione degli atti del procedimento alla Procura federale per la rinnovazione del deferimento una volta individuati i corretti indirizzi cui effettuare la relativa notifica.

Per ormai consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il deferimento oggi in discussione deve essere ritenuto improcedibile per mancata pronuncia della decisione di primo grado entro i 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ex art. 34 bis del CGS. In effetti il deferimento e la relativa azione disciplinare risalgono al 9 luglio 2015: di conseguenza è trascorso il termine indicato dalla normativa sopra richiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara improcedibile il deferimento in epigrafe.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 15 dicembre 2015.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
 Carlo Tavecchio

